

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2016

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per revisione dei dati per il Comune di Casalattico.

(GU n.185 del 9-8-2016)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive trasferendo le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a detto Dicastero;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con legge n. 300 del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico con conseguente trasferimento, tra le altre, delle competenze del Ministero attività produttive;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive datato 23 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003 che da ultimo ha recato «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativamente al valore dei gradi-giorno da attribuire al Comune di Casalattico (Frosinone);

Viste le note del Comune di Casalattico (Frosinone) rispettivamente del 10 dicembre 2013 e del 21 giugno 2014, con le quali richiedeva la revisione dei dati che hanno portato l'inserimento del comune nella zona climatica «D», e alle quali era allegata la relazione tecnica di un tecnico abilitato al fine di ottenere l'inserimento nella zona climatica «E»;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico datate 30 luglio 2014 prot. n. 0014954 e 2 dicembre 2015 prot. n. 0031435, con le quali ha richiesto le valutazioni tecniche dell'ENEA, così come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, art. 2, comma 2;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, inviate con nota prot. ENEA/2016/07373/UTEE del 17 febbraio 2016, con la quale comunica che la richiesta del Comune di Casalattico «... è accoglibile sulla base dell'andamento delle temperature misurate nel decennio 2003-2012 presso la stazione meteo di Atina ...» rilevando tuttavia uno scostamento tra la metodologia usata dal tecnico incaricato e la

metodologia riconosciuta a livello nazionale, e indicando i gradi giorno da attribuire al comune nella nuova collocazione in zona climatica «E», da inserire nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Art. 1

Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Casalattico, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	zc	gr-g	alt	comune
FR	E	2345	420	CASALATTICO

Art. 2

I successivi aggiornamenti o integrazioni alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, saranno autorizzati con decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

Il Ministro: Calenda